

**Ricorso proposto il 27 novembre 2007 da Philippe Combescot avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione), del 12 settembre 2007 nella causa T-249/04, Combescot/Commissione**

(Causa C-525/07 P)

(2008/C 37/15)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* Philippe Combescot (rappresentanti: A. Maritati e V. Messa, avvocati)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni**

- Voglia la Corte, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Primo Grado in data 12 settembre 2007, nella causa T-249/04, dichiarare l'illegittimità del CDR stilato dal sig. M. malgrado l'assoluta incompatibilità a svolgere, come in effetti ha svolto, il ruolo di superiore gerarchico incaricato di valutare la professionalità del Combescot. Incompatibilità scaturite dalla condizione di grave ed insanabile inimicizia esistente fra il ricorrente ed il suo superiore gerarchico, da ultimo implicitamente riconosciuta proprio dal sig. M.; per l'effetto, riconoscere il diritto del Combescot al risarcimento dei danni patiti, sul piano morale e della salute fisica e mentale nonché della vita professionale e della carriera, da determinare in misura non inferiore ad euro 100 000.
- Con vittoria di spese e competenze di lite.

**Motivi e principali argomenti**

La controversia attiene alla ritenuta legittima compilazione del Rapporto di Evoluzione della Carriera per il periodo 1° luglio 2001-31 dicembre 2002 (in prosieguo REC). Il ricorrente contesta le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale in quanto ritiene che il REC è illegittimo perché compilato da persona, il sig. M., animato da profonda avversione nei confronti del Combescot in quanto quest'ultimo aveva denunciato gravissime irregolarità gestionali, realizzate, presso la Delegazione del Guatemala, proprio dal citato sig. M. A seguito di tali denunce, infatti, la Istituzione aveva inviato in Guatemala una Ispezione e, poi, all'esito del reclamo avanzato dal Combescot, in data 20 settembre 2004, l'OLAF decideva di aprire un'inchiesta conclusasi con la relazione finale del 30 maggio 2006 (in prosieguo Relazione OLAF), acquisita agli atti del presente giudizio, unitamente alla relazione redatta dalla Commissione ispettiva inviata nel 2002. Con il presente atto di impugnazione, i difensori di Combescot chiedono che la Corte voglia riformare la decisione del Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee nella parte in cui esclude l'illegittimità del REC e, per l'effetto, esclude che il ricorrente abbia diritto al richiesto risarcimento del danno. Con l'impugnazione, si chiede, pertanto, che Codesta Ecc.ma Corte di Giustizia voglia accertare ed affermare che Philippe Combescot, a seguito della parziale e perciò errata e, comunque, illegittima compilazione del REC per il periodo 2001/2002, ha subito gravissimi danni alla carriera, oltre che all'immagine professionale; e che, comunque, la valutazione del REC, inserita in un più ampio contesto di soprusi e condotte

mortificanti, poste in essere dai superiori gerarchici, ha determinato sofferenza e travaglio interiore che, poi, ha causato un grave stato depressivo, come documentato in atti e, soprattutto, accertato dalla Istituzione attraverso suoi consulenti medici di fiducia. Si chiede, comunque, che la Corte voglia valutare complessivamente le circostanze di fatto che hanno connotato la vicenda, considerandole, tutte, rilevanti al fine di affermare la illegittimità del REC e, quindi, affermare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patito.

Si denuncia la incoerenza della decisione del Tribunale, che afferma come gli obiettivi di indipendenza ed integrità sono da considerare vincolanti in ogni situazione in cui il dipendente che deve esprimere un parere su una determinata pratica e, pertanto, egli non deve trovarsi in una condizione personale che, indipendentemente dalla serenità e dalla correttezza effettiva del giudizio, possa apparire agli occhi dei terzi in una condizione di perdita dell'indipendenza e della obiettività; e, tuttavia, perviene, nel caso di M., a conclusioni del tutto incomprensibili. Si denuncia altresì l'incoerenza della decisione nella parte in cui riconosce che le iniziative assunte dal Combescot, una volta insediatosi come Consigliere Residente in Guatemala, avevano determinato una situazione quanto meno incresciosa per il sig. M. ma, ciò nonostante, ritiene che tale situazione non fosse idonea a porre il sig. M in una condizione di totale incompatibilità rispetto al compito di valutatore in applicazione del principio di imparzialità e terzietà. Si evidenzia che la compilazione del REC consiste nella manifestazione di un giudizio discrezionale, di tal che ogni considerazione di merito riguardo al giudizio stesso non ha alcuna valenza determinante e non è idonea a confermare e/o smentire il dato di fatto di partenza e cioè che il sig. M. ha effettuato la valutazione del REC nonostante fosse in una condizione di evidente, grave inimicizia nei confronti del Combescot. A tal proposito, si evidenzia come non possa essere invocata come circostanza risolutiva la presenza di una persona, del tutto estranea ai rapporti fra Combescot ed il sig. M., in veste di covalutatore. Si affronta, quindi, puntualmente, il tema del contenuto del REC. Si insiste, infine, per l'accoglimento delle richieste istruttorie.

**Ricorso proposto il 27 novembre 2007 da Philippe Combescot avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione), del 12 settembre 2007 nella causa T-250/04, Combescot/Commissione**

(Causa C-526/07 P)

(2008/C 37/16)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* Philippe Combescot (rappresentanti: A. Maritati e V. Messa, avvocati)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione delle Comunità europee

## Conclusioni

- Voglia la Corte, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Primo Grado in data 12 settembre 2007, nella causa T-249/04, dichiarare la sussistenza di danni alla professione ed alla salute conseguenti alla illegittima esclusione della domanda di Combescot al concorso per l'assegnazione del posto di Capo Delegazione in Colombia; nonché diversamente definire il danno morale con conseguente congrua determinazione del risarcimento dovuto; per l'effetto, accogliere le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado e che qui si ribadiscono: «riconoscere che il sig. Combescot ha subito danni alla sua immagine e alla sua professionalità con gravi ripercussioni sul suo equilibrio psicologico cagionati dall'illegittima esclusione dal concorso; liquidare in favore del sig. Combescot, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 100 000,00».
- Con vittoria di spese e competenze di lite.

## Motivi e principali argomenti

L'impugnazione è proposta avverso la sentenza del Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee (Seconda Sezione), resa in data 12 settembre 2007, nella causa T-250/04, attivata su ricorso del funzionario Philippe Combescot contro la Commissione delle Comunità Europee.

Il ricorso attiene alla esclusione di Philippe Combescot, allora Consigliere Residente in Guatemala, dal concorso COM/091/03 per la copertura del posto di capo delegazione in Colombia (in prosieguo la decisione di esclusione).

Decisione che il Tribunale giudica illegittima, e, quindi, idonea a giustificare la richiesta di risarcimento del danno, avanzata dal ricorrente, escludendo tuttavia la sussistenza di profili di danno professionale ed alla salute e limitandosi a riconoscere un non meglio precisato danno morale per il quale liquida la somma di Euro 3 000,00 in favore del funzionario.

Con il presente atto di impugnazione, i difensori di Combescot chiedono che la Corte voglia riformare la decisione del Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee nella parte in cui esclude la sussistenza del danno professionale e del danno alla salute e, per l'effetto, ne determina la liquidazione ritenendo sussistente solo il lamentato danno morale; e, quindi, affermare che il funzionario, a seguito della illegittima esclusione dal concorso, ha subito evidenti danni alla carriera, oltre che all'immagine professionale; e che, comunque, la decisione di esclusione, ha determinato sofferenza e travaglio interiore che, poi, ha causato un grave stato depressivo, come documentato in atti e, soprattutto, accertato dalla Istituzione attraverso suoi tecnici di fiducia. Si chiede, comunque, che la Corte voglia valutare complessivamente le circostanze di fatto che hanno connotato la vicenda, considerandole, tutte, rilevanti al fine di stimare — sia pure equitativamente — il danno morale in una somma decisamente più elevata, direttamente proporzionale anche alle prospettive di carriera che la decisione di esclusione ha sottratto al funzionario ed alle intuibili gravi conseguenze che ciò ha determinato.

Si insiste, pertanto, nella richiesta di risarcimento del danno così come determinata nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio.

Si contestano le conclusioni a cui perviene il Tribunale in relazione alla assenza del profilo di concretezza del danno professionale, evidenziando, peraltro, che non sono mai stati comunicati al ricorrente, che pure ne aveva fatto richiesta, informazioni riguardo ai criteri selettivi applicati dalla Commissione per selezionare il Capo Delegazione in Colombia.

Riguardo al risarcimento del danno fisico, la prova della incidenza della condotta illegittima sulle condizioni di salute del Combescot scaturisce dalla connessione temporale tra le stesse. La esclusione dal concorso è, peraltro, l'ultimo di una serie di comportamenti vessatori posti in essere dalla Commissione nei confronti del funzionario. Sulla determinazione del danno morale, infine, si chiede una adeguata valutazione dello stesso, sulla base dei principi di determinazione del danno in via equitativa, che tenga conto delle conseguenze nocive in termini di ansia, stress ma anche i disagi patiti dal funzionario a seguito della esclusione dal concorso.

## Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 28 novembre 2007 — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG/Franz Hauswirth GmbH

(Causa C-529/07)

(2008/C 37/17)

*Lingua processuale: il tedesco*

## Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

## Parti

*Ricorrente:* Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

*Convenuta:* Franz Hauswirth GmbH

## Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario<sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che si deve ritenere che il richiedente di un marchio comunitario abbia agito in mala fede, qualora al momento del deposito della domanda egli sapesse che un concorrente utilizzava (perlomeno) in uno Stato membro un segno identico o simile e confondibile per prodotti o servizi identici o simili e abbia presentato la domanda di registrazione del marchio per far sì che il concorrente non possa più utilizzare il segno.